

ALLEGATO *A* DEL N. *1977/4222*
DI REPERTORIO

STATUTO DELLA SOCIETÀ "SVILUPPO MARCHE S.R.L."

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 Denominazione

Ai sensi della legge Regione Marche 1 giugno 1999, n. 17 e successive modificazioni, è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "SVILUPPO MARCHE S.R.L.", in sigla "SVIM SRL".

Articolo 2 Sede Legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Ancona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare, secondo le modalità previste dall'articolo 2480 del codice civile, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

Articolo 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

TITOLO II Oggetto

Articolo 5 Oggetto

La società opera secondo il modello c.d. "in house providing" quale ente strumentale del socio Regione Marche, ed eventualmente degli altri soci pubblici il quale ente esercita sulla medesima i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dal presente statuto, dalla normativa statale e comunitaria, tempo per tempo vigente, in materia di entir locali e di affidamento in house providing.

Nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta regionale, la SVIM S.R.L. concorre a promuovere e a compiere tutte le attività e i servizi strumentali che istituzionalmente competono all'amministrazione regionale e che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

La SVIM s.r.l. opera a favore dello sviluppo socio-economico e della competitività del territorio con particolare riguardo alle attività di promozione ed internazionalizzazione, in coerenza con le politiche e la programmazione e pianificazione regionali e in ottemperanza agli indirizzi fissati dalla Re-



Stefano...

Franco...

gione.

L'oggetto sociale consiste prevalentemente nella produzione di beni e nell'erogazione di beni e nell'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione regionale ed in particolare nello svolgimento di attività dirette:

- a) all'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, nazionali o regionali;
- b) alla progettazione e, ove necessario, alla realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico, con particolare riferimento alle politiche regionali di sviluppo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008 numero 30 (disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

La S.V.I.M. s.r.l. svolge attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli altri eventuali soci pubblici, quali:

- a) l'assistenza tecnica ai programmi od ai progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
- b) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite per lo sviluppo economico regionale, anche nella veste di organismo intermedio per le autorità di gestione dei programmi comunitari;
- c) lo sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti ed all'assistenza agli investitori;
- d) il supporto tecnico alla progettazione ed all'attuazione di interventi di sviluppo territoriale anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti ed ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali;
- e) il supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione ed al monitoraggio delle politiche regionali;
- f) il supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo nella predisposizione di atti di programmazione e pianificazione ovvero di programmazione negoziata, nonché di accordi di programma e di accordi pubblici in genere.

Compete alla S.V.I.M. s.r.l., lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria comunque strumentale e connessa a quelle indicate nel presente articolo po specificatamente affidate dalla Regione o dagli altri eventuali soci, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di enti, istituti, società, organismi pubblici e privati, che abbiano scopi analoghi od affini o in associazione con i medesimi.

La SVIM s.r.l., previa autorizzazione della Giunta Regionale, può costituire od assumere la partecipazione in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale. La S.V.I.M. s.r.l. può svolgere la propria attività anche su affidamento di enti non soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 lettera b).

Qualora determinino la concessione, diretta od indiretta di aiuti di Stato, le attività sopra previste saranno svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO III CAPITALE QUOTE FINANZIAMENTI TITOLI DI DEBITO

Articolo 6 Capitale e quote

Il capitale sociale è di Euro 2.814.909,00 (due milioni ottocentoquattordicimila novecentonove virgola zero zero) ed è diviso in quote come legge.

È ammessa la possibilità che vengano effettuati conferimenti diversi dal denaro.

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi che siano enti pubblici, in particolare Enti Locali della Regione e le Università aventi sede nel territorio regionale, nonché i consorzi e le associazioni tra Enti Pubblici.

All'Ente Regione deve essere comunque sempre riservata la maggioranza delle quote costituenti il capitale sociale.

La partecipazione di soci privati che per statuto perseguono finalità analoghe a quelle indicate nell'art.5, è ammessa nei termini e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale in materia, fermi restando i poteri di controllo spettanti agli altri enti pubblici a norma dell'art.18.

Articolo 7 Finanziamenti

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico e devono pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e deliberazioni successive.

Articolo 8 Titoli di Debiti

La società può emettere i titoli di debito ai sensi e per gli



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

effetti dell'art. 2483 del codice civile. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nel Registro delle Imprese.

TITOLO VI Delle quote sociali

Articolo 9 Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci soltanto in tutti i casi previsti dalla legge ed inderogabili dell'autonomia privata.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che lo legittima con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, ove già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla data della decisione che lo legittima, questa viene revocata oppure la società delibera lo scioglimento.

Articolo 10 trasferimento e prelazione

Il socio che intendesse trasferire tutte o parte della propria quota dovrà comunicare tale sua intenzione mediante lettera raccomandata con prova del ricevimento, alla società indicando il nome dell'acquirente, il prezzo richiesto e tutte le altre eventuali condizioni; la società entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del socio, dovrà sempre a mezzo di lettera raccomandata con prova del ricevimento dare avviso della comunicata intenzione di cessione delle quote ad ogni socio, che risulti tale dalle risultanze del competente Registro delle imprese.

I soci avranno facoltà di procedere all'acquisto delle quote, al prezzo ed a tutte le altre eventuali condizioni di cui sopra, in proporzione al numero delle quote da essi rispettivamente possedute, dandone comunicazione scritta al socio alienante ed alla società entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita da parte della società.

Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le quote di eventuale loro spettanza potranno essere acquistate dagli altri soci in misura proporzionale, salvo diverso accordo fra essi.

La procedura di cui sopra non è necessaria se l'offerta è fatta in sede di Assemblea e tutti i soci sono presenti personalmente e contestualmente rinunciano alla prelazione o la eser-

citano.

Nel caso di mancato esercizio della prelazione, il socio trasferente, potrà trasferire le quote alle condizioni di cui all'offerta a condizione che il nuovo socio rientri nelle previsioni di cui all'art.6 del presente Statuto.

Spetta all'Organo Amministrativo verificare che detta condizione sia rispettata.

La prelazione non può essere esercitata per una parte soltanto della partecipazione offerta.

Se il trasferimento non avviene entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è stata manifestata l'intenzione di vendere la procedura per l'offerta in prelazione deve essere integralmente ripetuta.

TITOLO V Assemblee

Articolo 11 Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della società, o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, mediante avviso inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

È valida, anche senza formale convocazione, l'Assemblea alla quale è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo in carica ed i componenti in carica dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, l'Organo Amministrativo ed i membri dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano alla adunanza priva di formale convocazione, devono dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattare nel corso di essa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'articolo 2364 del co-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dice civile; in questi casi l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nel documento contabile redatto o ai sensi dell'art.2428 c.c. o ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..

Articolo 12 Diritto di intervento e voto

Ogni socio che risulti tale dalle risultanze del competente Registro delle Imprese ha diritto di intervenire all'assemblea e può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la eventuale seconda convocazione.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 13 Presidenza e svolgimento assembleare

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o in caso di sua assenza od impedimento, da un suo delegato. L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

Le Assemblee si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ergo l'Assemblea deve sempre svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 14 Quorum costitutivi

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è rego-

larmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Le deliberazioni sono accertate a mezzo di verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo.

TITOLO VI Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 15- Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Giunta Regionale che provvede anche in merito alla attribuzione e determinazione del relativo trattamento economico.

L'Amministratore unico resta in carica fino a tre esercizi.

L'amministratore unico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa sociale, compatibilmente con quanto indicato all'art.17) del vigente statuto sociale.

In particolare esso ha tutte le facoltà ed i poteri per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per disposizione del presente statuto tassativamente riservati all'assemblea.

Ai sensi della normativa vigente la S.V.I.M. s.r.l.:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nè trattamenti di fine rapporto ai componenti degli organi sociali;
- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 16 Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

TITOLO VII Organo di Controllo - Revisione legale dei conti


Articolo 17 Organo di Controllo interno

La società può nominare l'organo di controllo che deve svolgere anche la funzione di revisore legale dei conti nel rispetto della normativa vigente ed applicabile.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile ed in tutti i casi previsti dalla normativa speciale, applicabile alla SVIM, tempo per tempo vigente.

Salvo diversa decisione dei soci al momento della nomina e salvo diversa disposizione della normativa vigente in materia, l'organo di controllo, se nominato, è monocratico ovvero composto da un solo membro effettivo, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; in tal caso la nomina spetta esclusivamente al Consiglio-assemblea legislativa regionale.

Se nominato, per obbligo di legge o per volontà dei soci, l'organo di controllo con funzione di revisore legale dei con-



Handwritten signature

Handwritten signature

ti ha le competenze ed i poteri rispettivamente previsti dalle norme in tema di società per azioni.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia composto da più membri, questi formano il c.d. Collegio Sindacale.

La remunerazione spettante ai membri dell'Organo di Controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina.

Nel caso l'organo di controllo sia composto da più membri, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; in tal caso al Consiglio-Assemblea legislativa regionale spetta sempre la nomina di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente e di un membro supplente. I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'art.2397 c.c. e la loro nomina è effettuata secondo modalità tali da garantire la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Articolo 18 Organo di controllo esterno

La Regione esercita un controllo sull'attività sociale analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della SVIM srl. I criteri ed le modalità di svolgimento del controllo sono definiti dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Assembleare, sulla base della disciplina europea e statale di riferimento mediante l'emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, direttive e linee guida.

In caso di pluralità di soci, il controllo potrà essere esercitato in forma congiunta, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, commi 4 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, sulla base di appositi protocolli d'intesa.

Il controllo di gestione è effettuato dal Comitato di controllo interno e di valutazione di cui agli articoli 18 della legge regionale 15 ottobre 2001 numero 20 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2010 numero 22.

L'amministratore Unico è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta Regionale relativa a qualsiasi operazione intrapresa dalla SVIM Srl.

TITOLO VIII Bilancio ed utili

Articolo 19 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale:

- a) non possono essere redistribuiti ai soci ma devono essere reimpiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione e dagli altri enti pubblici secondo quanto indicato agli

artt.5 e 17. La produzione ulteriore rispetto ai suddetti li, inte di fatturato è consentita ove permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 Rinvio

La società, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 e successive modificazioni, in particolare la legge regionale 27 febbraio 2017 numero 6, e dal presente statuto, è disciplinata dalle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata e dal decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche.

Stefano Cas...

